

Penale Sent. Sez. 2 Num. 4875 Anno 2021

Presidente: CERVADORO MIRELLA

Relatore: IMPERIALI LUCIANO

Data Udiienza: 28/10/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MANFELLOTTO SILVIO nato a NAPOLI il 20/11/1974

avverso l'ordinanza del 03/03/2020 del GIP TRIBUNALE di AREZZO

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

lette le conclusioni del PG *LUCA ODELLI*, che ha chiesto
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza
impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 3/3/2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo ha respinto l'opposizione proposta nell'interesse di Manfellotto Silvio, indagato per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., avverso il decreto con il quale il 20/11/2019 il Pubblico Ministero aveva respinto l'istanza di restituzione della somma di euro 120.000,00 sequestrata allo stesso Manfellotto il 29 settembre precedente dagli operanti della Polizia Stradale di Arezzo, che l'avevano rinvenuta, divisa in diciotto mazzette, occultata dentro uno zaino riposto nell'autovettura sulla quale il Manfellotto viaggiava, sotto alcune valige ed altri oggetti che ne occultavano la visione diretta. Il Giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto la sussistenza di concreti elementi a riscontro dell'ipotesi di reato di riciclaggio formulata dal pubblico ministero, alla luce delle modalità di conservazione, occultamento e trasporto del denaro, della consistente quantità di questa, e delle qualità e dichiarazioni dell'indagato, ed ha altresì riconosciuto le esigenze probatorie ritenute giustificare il sequestro del corpo di reato.

2. Il Manfellotto propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari deducendo la violazione di legge, il vizio di motivazione e l'abnormità del provvedimento impugnato e dei provvedimenti presupposti,

Assume il ricorrente che il trasporto sul territorio italiano di 120.000 euro non è punito né dall'art. 648 bis cod. pen. né da altra norma dell'ordinamento giuridico, tanto da essere state segnalate cinque pronunce di questa Corte di cassazione con le quali era stata affermata l'illegittimità di provvedimento applicativi e confermativi di sequestri in fattispecie analoghe a quella in esame, senza che il provvedimento impugnato, sul punto, abbia offerto una motivazione logica deducendo invece la provenienza illecita del denaro solo dalle modalità di conservazione di questo, in uno zaino nel baule dell'auto, il posto più sicuro. Soprattutto, poi, si duole il ricorrente dell'assenza del requisito della necessarietà per l'accertamento dei fatti, come dimostrato dallo stesso provvedimento di convalida del sequestro, con il quale il P.M. ha disposto il versamento del denaro sequestrato su conto intestato all'erario.

Infine, si duole il ricorrente anche del richiamo in motivazione al carattere asseritamente spontaneo delle dichiarazioni del Manfellotto, che assume essere state valorizzate nel provvedimento impugnato in violazione del divieto di cui all'art. 350 comma 6 cod. pen.

Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato e del decreto di rigetto opposto, con restituzione del denaro sottoposto a sequestro probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato

1. Il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti il corpo di reato, infatti, deve essere sorretto da idonea motivazione circa la sussistenza di elementi costitutivi del reato contestato e, quindi, in relazione al delitto di riciclaggio, quanto alla possibilità di ipotizzare l'esistenza di un reato presupposto.

La costante giurisprudenza di questa Corte, pertanto, ha ripetutamente evidenziato che, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso (cfr. Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, Rv. 278229 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto che il mero possesso di un'ingente somma di denaro, in parte occultata nell'autovettura ed in parte rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato, non fosse sufficiente a giustificare il sequestro, difettando, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l'esistenza del delitto presupposto, il "fumus" del delitto di riciclaggio).

Conseguentemente, il mero possesso di un'ingente somma di denaro non può giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l'esistenza o meno di un delitto presupposto (o anche solo l'esistenza di relazioni con ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato, o l'avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita) l'elevazione di un'imputazione di riciclaggio (Sez. 2 n. 39006 del 13/7/2018).

Si è anche rilevato che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (Sez. 6, Sentenza n. 495 del 15/10/2008, Rv. 242374): nel caso di specie, invece, il reato di riciclaggio contestato nel disporre il sequestro, nel difetto di elementi ulteriori rispetto al mero trasporto del denaro in uno zaino riposto nel portabagagli dell'autovettura del ricorrente, deve ritenersi frutto di una mera ipotesi astratta, basata esclusivamente sulla quantità del contante e non confortata da alcun elemento concreto.

2. E' fondata anche la censura con la quale il ricorrente si duole dell'assenza del requisito della necessari età del sequestro ai fini dell'accertamento dei fatti.

Secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, infatti, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548).

Il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, pertanto, deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, integrabile esclusivamente dal pubblico ministero innanzi al tribunale del riesame, anche in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Rv. 260241, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non autonomamente integrabile dal tribunale del riesame la motivazione del decreto di sequestro di somme di

denaro, ritenute provento del reato di gioco d'azzardo, in assenza di qualunque indicazione sulla finalità probatoria avuta di mira mediante l'apposizione del vincolo).

Nel caso in esame, tanto nel provvedimento impugnato, quanto nel decreto di convalida del sequestro, si è omesso di indicare le specifiche esigenze probatorie alle quali sarebbe finalizzato il vincolo, non essendosi dato conto in alcun modo degli specifici accertamenti rispetto ai quali sarebbe stata necessaria l'apprensione delle banconote (Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017, Rv. 270785), accertamenti che, peraltro, è anche difficile ipotizzare, dal momento che con il decreto di convalida del sequestro il pubblico ministero ha disposto il versamento del denaro sequestrato su conto intestato all'erario.

3. Si impone, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e di quello di convalida sequestro, con restituzione della somma di denaro in sequestro all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del sequestro, disponendo la restituzione della somma di denaro all'avente diritto.

Così deciso il 28 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Luciano Imperiali



Il Presidente

Mirella Cervadoro



DEPOSITATA